

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E
MESTIERI AFFINI**

INDICE

CAPO I° - NORME GENERALI

- Art. 1 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI.**
- Art. 2 - DEFINIZIONE DEGLI ESERCIZI.**
- Art. 3 - MESTIERI AFFINI" PRATICATI IN FORMA SECONDARIA PRESSO ESERCIZI DI "BARBIERE" E DI "PARRUCCHIERE"**
- Art. 4 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**
- Art. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA.**
- Art. 6 – AUTORIZZAZIONE**
- Art. 7 - TRASFERIMENTO DELL' ESERCIZIO.**
- Art. 8 - SUBINGRESSO**
- Art. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.**
- Art. 10 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI**
- Art. 11- RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE**
- Art. 12 - RIFIUTO DELL' AUTORIZZAZIONE**
- Art. 13 - CONTROLLI**
- Art. 14 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ**
- Art. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- Art. 16 - SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE**
- Art. 17 - REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE**

CAPO II ° - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE

Art. 18 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI

Art. 19 - SERVIZIO IGIENICO.

Art. 20 - ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEI LOCALI IN CASO DI SUBINGRESSO.

Art. 21 - IMPIANTI DI DISINFEZIONE.

Art. 22 - ATTREZZATURE SUPPELLETTILI E BIANCHERIA

Art. 23 - CASSETTA DI MEDICAZIONE E DISINFETTANTI

Art. 24 - ADDETTI AI LOCALI E ALLE LAVORAZIONI.

Art. 25 - LIBRETTO SANITARIO

Art. 26- PRODOTTI IMPIEGATI NELLE LAVORAZIONI.

Art. 27 - PERSONE AFFETTE DA MALATTIE

Art. 28 - NORME PER IL PERSONALE ADDETTO

Art. 29 - VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA SUGLI ESERCIZI.

CAPO III ° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - TARIFFE.

Art. 31 - ORARI.

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME ABROGATE.

CAPO IV – NORME INTEGRATIVE

ART. 33 -ATTIVITÀ DEGLI ESTETISTI

CAPO I° - NORME GENERALI

Art. 1 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. A tale disciplina sono assoggettate tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEGLI ESERCIZI.

Sono considerati esercizi di "Barbiere" quelli in cui si pratica il "trattamento della barba". Sono considerati esercizi di "Parrucchiere" quelli in cui si pratica il "trattamento dei capelli". Sono considerati "mestieri affini" a quelli di "barbiere" e "parrucchiere", ai sensi dell'articolo precedente ed ai fini del presente regolamento, le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, quali: estetista, truccatore, estetista - visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento gli istituti, le cliniche, gli studi, i gabinetti, ecc., ove si eseguono interventi di chirurgia estetica, prestazioni di massaggi fisioterapici o comunque terapeutici, prestazioni di manicure o pedicure curativo, trattamento di depilazione mediante elettrodermocoagulazione, trapianto del capello e prestazioni in genere aventi carattere sanitario o parasanitario.

Art. 3 - MESTIERI AFFINI" PRATICATI IN FORMA SECONDARIA PRESSO ESERCIZI DI "BARBIERE" E DI "PARRUCCHIERE"

Ai titolari di esercizi di "Barbiere" e di "Parrucchiere" è consentito di svolgere personalmente, o tramite personale dipendente, le attività affini, più sotto specificate, senza obbligo di munirsi di ulteriore apposita autorizzazione, a condizione che ne siano professionalmente qualificati, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che siano rispettate le norme igienico - sanitarie di cui al presente regolamento e che l'attività affine risulti del tutto secondaria rispetto a quella autorizzata. Il titolare di esercizio che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, deve darne comunicazione al Sindaco, indicando le generalità della persona cui sia eventualmente affidata l'attività affine secondaria ed allegando la certificazione di qualificazione professionale legalmente riconosciuta. L'attività affine secondaria, esercitata nelle forme di cui al primo comma, non può venire disgiunta da quella principale in caso di cessione dell'azienda o trasferimento della sede o in altro modo, e non viene tenuta in considerazione ai fini dell'accertamento delle distanze nel caso di domanda di apertura o trasferimento nella zona di un esercizio di "mestieri affini". In relazione alla facoltà concessa dal presente articolo, sono considerate "attività affini secondarie" solo le seguenti:

- manicure;
- truccatore;
- massaggiatore facciale.

Ogni altra attività, riconosciuta affine a quella di "barbiere" e "parrucchiere" ai sensi dell'art. 2, può essere esercitata solo dietro rilascio dell'apposita autorizzazione.

Gli esercenti già autorizzati ad effettuare in forma secondaria trattamenti estetici potranno continuare ad esercitarli, purché in regola con le altre disposizioni del presente articolo.

Art. 4 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante; possono invece essere autorizzate se svolte presso il domicilio del l' esercente, qualora il richiedente operi in locali conformi ai requisiti previsti dal Capo II del presente regolamento. Con speciale autorizzazione potrà essere consentito lo svolgimento dell' attività presso clienti infermi (o impossibilitati a recarsi nell' esercizio), presso case di cura, ospedali, ecc. In tali casi, il Sindaco, a suo giudizio, può richiedere il parere della Commissione consultiva di cui all' art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142. Il titolare di più di un esercizio di "barbiere", "parrucchiere" o "mestieri affini" deve affidare a persona professionalmente qualificata ai sensi dell' art. 2 della Legge 23 dicembre 1970; n. 1142, ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dal la Commissione Provinciale per l'Artigianato, la conduzione di ciascun esercizio presso il quale non svolga continuativamente la propria personale attività.

Art. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA.

A norma dell' art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è istituita una Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, da un rappresentante della U.S.S.L., dal Comandante della Polizia Municipale da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune di Lecco. La Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Sono membri di diritto il rappresentante dell' U.S.S.L., il Comandante della Polizia Municipale ed il rappresentante della Commissione Provinciale dell' Artigianato o suo delegato. Per i rappresentanti delle categorie artigianali e per i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali più rappresentative, il Consiglio Comunale prenderà atto dei nominativi segnalati dal le stesse.

Art. 6 – AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda esercitare l' attività di "barbiere", di "parrucchiere" e "mestieri affini", che rientrino nella disciplina del presente regolamento ai sensi dell' art. 1, deve preventivamente munirsi dell' autorizzazione prescritta dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. L' autorizzazione, valida esclusivamente per l' intestatario ed i locali in essa indicati, è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all' art. 5, previo accertamento:

- A) per le società atto di costituzione delle società stesse e del l' avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle ditte, mentre per le società semplici atto costitutivo debitamente registrato.
- B) della qualificazione professionale, risultante da certificazione della Commissione Provinciale per l' Artigianato, del titolare dell' impresa individuale, o della maggioranza dei soci se trattasi di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero del direttore dell' azienda nel caso di impresa societaria non avente i requisiti di cui alla predetta legge n. 443; .
- C) dell' idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature, dei procedimenti e del personale addetto, sulla base di quanto disposto al Capo II del presente regolamento;
- D) dell' esistenza della distanza minima dagli esercizi consimili preesistenti, nella misura stabilita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tenuto conto della densità di popolazione residente e fluttuante e del numero di addetti in esercizio nelle imprese.

L' autorizzazione è revocata qualora il titolare non attivi l' esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell' autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L' autorizzazione deve essere esposta al pubblico nei locali dell' esercizio e a disposizione per eventuale richiesta degli agenti della forza pubblica e del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELL' ESERCIZIO.

Coloro che intendono trasferire l' esercizio nell' ambito del territorio comunale sono tenuti a presentare apposita domanda in carta legale all' Amministrazione Comunale.
L' autorizzazione al trasferimento sarà assentita dal Sindaco, previa verifica dei requisiti di cui alle lettere C) e D) dell'art. 6.

Art. 8 - SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, comporta il trasferimento dell' autorizzazione, sempre che sia provato l' effettivo trapasso dell' esercizio e siano accertati i requisiti di cui alle lettere A), E), e C) dell' art. 6.

In caso di morte dell' intestatario dell' autorizzazione, gli eredi potranno continuare l' attività per un quinquennio dalla data di acquisto del titolo; dovranno presentare domanda dimostrando contemporaneamente la qualità di eredi e comprovando che, di fatto, l' attività viene svolta da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l' autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 2/c della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Trova comunque applicazione la normativa di cui al 3° comma dell' art. 15 della Legge 8.8.1985, n. 443.

Ai fini dell' applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell' attività o il soggetto cui l' azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per atto tra vivi.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l' autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da la nuova autorizzazione intestata al titolare dell' esercizio che ha diritto ad ottenerla.

Qualora il titolare non chieda l' autorizzazione e non inizi l' attività entro il termine di mesi sei dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l' attività.

Art. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

Chi intende ottenere l' autorizzazione per aprire o trasferire in altri locali un esercizio di "barbiere", di "parrucchiere" e di "mestieri affini", ovvero per subentrare o succedere in un esercizio già autorizzato, deve indirizzare al Sindaco domanda in carta legale.

Nella domanda, debitamente datata e sottoscritta, il richiedente deve indicare:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del titolare, se impresa individuale; generalità dei soci, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; generalità del rappresentante legale e del direttore dell' azienda, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla predetta legge n. 443;

- codice fiscale o partita I.V.A.;

- attività che intende esercitare;

- ubicazione e livello di piano dei locali occupati, precisando se hanno accesso sulla pubblica via, o in cortile interno o altro;

- se ne ricorre il caso: nome della persona o denominazione della società cui subentra o succede e numero dell' autorizzazione rilasciata al dante causa.

Alla domanda il richiedente deve allegare: .

1) per l' apertura di un nuovo esercizio:

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere A) e B) dell' art. 6, se trattasi di impresa individuale; il medesimo certificato per la maggioranza dei soci per le imprese societarie aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443; lo stesso certificato, limitatamente al requisito di cui alla lettera E) dell' articolo 6, relativo al direttore dell' azienda ed inoltre "copia autenticata dell' atto costitutivo , certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte, se si tratta di impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla citata legge n. 443;

b) planimetria dei locali in scala 1 : 50 o 1 : 100;

2) per il trasferimento di un esercizio già autorizzato:

- il documento indicato alla lettera b) del punto 1);

3) per il subingresso:

- copia autenticata dell' atto registrato di cessione o affitto dell' azienda e documento di cui alla lettera a) del punto 1);

4) per la successione:

- certificato di morte del titolare dell' impresa; copia autenticata del testamento o altro atto dal quale risulti il pieno e esclusivo titolo alla successione; documento di autorizzazione rilasciato dal titolare deceduto; certificazione di cui alla lettera a) del punto 1) per l' erede o per la persona che assume la conduzione dell' azienda ai sensi dell' art. 8, comma 2°.

Il richiedente che intenda esercitare l' attività presso il proprio domicilio, secondo quanto disposto dal precedente articolo 4, dovrà dichiarare nella domanda stessa di acconsentire ai controlli ed alle ispezioni del personale della pubblica Amministrazione appositamente incaricato.

La data di presentazione al Protocollo del Comune della domanda, che sia corredata dalla documentazione prescritta, costituisce titolo di priorità per l' accoglimento in caso di domande tra loro concorrenti.

Art. 10 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Prima di sottoporre la domanda di autorizzazione, ove previsto, alla Commissione Consultiva di cui all' art. 5, o comunque prima di rilasciare l' autorizzazione, il Sindaco promuoverà gli accertamenti previsti dal secondo comma dell' art. 6.

L' accertamento avviene tramite:

- 1) la documentazione prodotta dall' interessato per quanto attiene al possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ed alla qualificazione professionale, e agli altri requisiti indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 6;
- 2) i competenti Servizi dell' U.S.S.L. per la verifica dei requisiti igienico - sanitari di cui alla lettera C) dell' art. 6 ed il parere di competenza;
- 3) l'Ufficio Polizia del Territorio per la verifica della distanza dagli esercizi consimili preesistenti, di cui alla lettera D) del l' art. 6 e l' acquisizione di ogni ulteriore notizia utile all'istruttoria. –

Art. 11- RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

L' autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva di cui all' art. 5 e visto l' esito favorevole degli accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 10.

Le autorizzazioni sono rilasciate secondo la seguente tipologia in relazione alle attività da esercitarsi:

- 1) "BARBIERE"
- 2) "PARRUCCHIERE", limitabile alla attività "Solo per uomo" o "Solo per donna" esclusivamente in relazione alla qualificazione professionale certificata dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato;
- 3) "MESTIERI AFFINI A QUELLI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE" , limitabile ad una o più attività di quelle elencate al 1° Comma dell' art. 2, esclusivamente in relazione alla qualificazione professionale certificata dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato.

Nel caso di acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, debitamente certificate, che facciano venir meno le limitazioni previste ai paragrafi 2) e 3) del presente articolo, il titolare interessato potrà richiedere, su competente carta bollata, l' adeguamento dell' autorizzazione al Sindaco, il quale provvederà direttamente alla modifica.

Le autorizzazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente 2° comma sono cumulabili tra loro compatibilmente ai requisiti di cui ai punti B), C) e D) dell' art. 6.

Le distanze con gli esercizi preesistenti muniti degli stessi tipi di autorizzazione devono essere osservate senza aver riguardo alle sopradescritte eventuali limitazioni professionali.

Con l' entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco provvede d' ufficio ad adeguare le autorizzazioni in atto alla tipologia stabilita dal 2° comma del presente articolo, in deroga al requisito della distanza di cui al punto D) dell' art. 6, notificando all' interessato copia del relativo provvedimento

Art. 12 - RIFIUTO DELL' AUTORIZZAZIONE

L' eventuale diniego dell' autorizzazione dovrà essere motivato e notificato all' interessato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda presso l' Ufficio Protocollo del Comune.

All' interessato potrà essere concesso un congruo periodo di tempo per ottemperare alle eventuali prescrizioni, prima di addivenire al diniego dell' autorizzazione.

Contro il provvedimento negativo del Sindaco è ammesso ricorso amministrativo nelle forme di legge.

Art. 13 - CONTROLLI

Le persone incaricate della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli, nei locali adibiti allo svolgimento delle attività stesse.

Art. 14 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

La cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda per il quale dispone il precedente art. 8, deve essere comunicata al Sindaco e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.

La data di inizio della sospensione dell'attività deve essere comunicata dal titolare al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, nel caso quest'ultima debba protrarsi per più di un mese. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24.11.81, n.689.

La sanzione amministrativa per la violazione delle norme del presente regolamento è prescritta nel pagamento di una somma di denaro da L. 4.000.= a L. 1.000.000.=, che viene inflitta dal Sindaco o dall'Assessore Delegato a norma dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689.

A seguito dell'accertamento di un'infrazione, il Sindaco diffida il titolare dell'esercizio, affinché, al di là del pagamento della sanzione amministrativa non debba incorrere nella sospensione o nella revoca dell'autorizzazione in caso di recidiva.

Art. 16 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco, dopo la diffida di cui all'ultimo comma dello art. 15, con proprio provvedimento motivato, da notificarsi all'interessato, sospende l'autorizzazione fino ad un massimo di giorni 15:

1) quando il titolare di un esercizio di "barbiere" o di "parrucchiere" o "mestieri affini" si renda recidivo dell'infrazione di esercitare senza autorizzazione altre attività fra quelle contemplate dal presente regolamento;

2) in caso di recidiva di infrazione alle altre disposizioni del presente regolamento o alle norme di legge in materia;

3) negli altri casi specificatamente previsti dal regolamento.

Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione, l'esercizio deve rimanere chiuso ed il provvedimento di autorizzazione deve essere depositato presso l'Ufficio che l'ha rilasciato, il quale provvede ad iscrivervi il motivo e la durata della sospensione.

Art. 17 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 5, con proprio provvedimento motivato da notificarsi all'interessato revoca l'autorizzazione ed ingiunge la restituzione della stessa:

1) quando, venute a mancare le condizioni igienico - sanitarie di cui al Capo II del presente Regolamento, il titolare dell'esercizio non abbia provveduto a ripristinarle nel termine assegnato, non superiore a giorni 30, salvo concessione di proroga;

2) nel caso di recidiva dell'infrazione di esercitare senza autorizzazione altra attività contemplata dal presente regolamento, quando il titolare dell'esercizio sia già stato assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione secondo quanto previsto del punto 1) del precedente art. 16;

3) qualora il titolare dell'autorizzazione perda alcuno dei requisiti di cui alle lettere A) e B) del precedente art. 6;

4) negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

CAPO 11 ° - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE

Art. 18 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI

I locali destinati agli esercizi di barbiere, parrucchiere o mestieri affini devono possedere i requisiti di cubatura, superficie aereoilluminante e isolamento dal terreno previsti per gli ambienti di abitazione.

La superficie dovrà essere di almeno 5 metri quadrati per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per esercizio.

I pavimenti e le pareti, fino a due metri di altezza, devono essere rivestiti con materiale lavabile.

I locali devono essere dotati di lavabi fissi con acqua corrente e potabile, condutture per lo scolo dell' acqua verso l' esterno e di recipienti coperti per la raccolta, la conservazione e l' eliminazione dei rifiuti.

Gli esercizi di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, devono essere dotati di adeguata attrezzatura per la lotta contro le mosche.

I locali debbono essere tenuti costantemente ed accuratamente puliti e sgombri da oggetti non strettamente necessari alle lavorazioni.

Ove necessario i locali devono essere dotati di impianto di ventilazione forzata. Potranno essere inoltre prescritti gli accorgimenti idonei a migliorare le condizioni igienico - sanitarie dei locali e delle attrezzature.

Art. 19 - SERVIZIO IGIENICO.

I nuovi esercizi devono essere dotati di servizio igienico con antibagno ad uso esclusivo dell' esercizio, munito di distributore automatico di sapone e asciugamani da gettare.

Il servizio igienico deve essere mantenuto costantemente ed accuratamente pulito.

Art. 20 - ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEI LOCALI IN CASO DI SUBINGRESSO.

I subentranti per atto tra vivi o a causa di morte negli esercizi, devono adeguare i locali alle disposizioni degli articoli 18 e 19.

Per gli esercizi di cui al precedente comma e previo parere del competente servizio dell' U.S.S.L. potranno essere concesse

deroghe a quanto stabilito dagli articoli precitati per esigenze tecniche documentate, nonchè per vincoli urbanistici.

Art. 21 - IMPIANTI DI DISINFEZIONE.

Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchi per la disinfezione dell' attrezzatura destinata alle lavorazioni.

L' attrezzatura deve essere tenuta chiusa ed isolata dall' ambiente, eventualmente negli stessi impianti o apparecchi di disinfezione, durante tutto il tempo in cui resta inutilizzata per le lavorazioni.

Art. 22 - ATTREZZATURE SUPPELLETTILI E BIANCHERIA

Le suppellettili, la biancheria e l' ulteriore attrezzatura devono essere tenute costantemente ed accuratamente pulite e chiuse in apposita mobilia isolate dall' ambiente.

La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia stata lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere conservata ben separata da quella pulita.

Art. 23 - CASSETTA DI MEDICAZIONE E DISINFETTANTI

Per sopperire ad eventuali necessità del personale o dei clienti, gli esercizi devono essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti, tenuti in apposito contenitore, isolati dall' ambiente e collocati in modo di poter venire usati immediatamente.

Art. 24 - ADDETTI AI LOCALI E ALLE LAVORAZIONI.

Non possono essere addetti ai locali ed alle lavorazioni degli esercizi di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, le persone che non abbiano prima provveduto a sottoporsi alla visita della competente autorità sanitaria, al fine di accertare che non siano affette da malattie infettive o da postumi di esse, che le rendano contagiose per gli altri. .

All' esercente ed ai propri collaboratori familiari e dipendenti affetti da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa è vietato, finché perdura la possibilità di contagio, svolgere attività di barbiere, parrucchiere o mestiere affine. .

Il Sindaco, all' uopo, può disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

Art. 25 - LIBRETTO SANITARIO

Il titolare, i familiari collaboratori ed il personale dipendente addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, devono essere muniti di apposito libretto di idoneità sanitaria, da rinnovarsi annualmente, e sottoporsi alle visite mediche periodiche prescritte ed alle eventuali speciali misure profilattiche, nei modi e termini stabiliti dall' autorità sanitaria.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con le sanzioni previste dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento, oltre che con la sospensione dell' autorizzazione da un minimo di uno fino ad un massimo di 15 giorni e con la revoca dell' autorizzazione nei casi particolarmente gravi o di recidiva.

Art. 26- PRODOTTI IMPIEGATI NELLE LAVORAZIONI.

E' vietato l' impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che contengano sostanze tossiche o dei quali non sia descritta sulla confezione la composizione.

Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni e qualsiasi danno alle persone, facendo seguire l' operazione da rapida e abbondante aerazione dell' ambiente.

Art. 27 - PERSONE AFFETTE DA MALATTIE

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie e da eruzioni cutanee estese non possono essere servite.

Qualora ciò si constati durante il servizio, il titolare o il personale addetto dovranno provvedere a ritirare immediatamente

la biancheria e l' attrezzatura impiegata, e quant' altro sia venuto a contatto col malato e possa essere veicolo di contagio, per una completa disinfezione.

Art. 28 - NORME PER IL PERSONALE ADDETTO

Il personale addetto alle lavorazioni deve usare la massima pulizia, con speciale riguardo per le mani e le unghie, e indossare una vestaglia o altra tenuta da lavoro, pulite.

Prima di iniziare ciascun servizio il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 29 - VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA SUGLI ESERCIZI.

La vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi di barbiere, parrucchiere e mestieri affini spetta al Servizio della U.S.S.L. competente a norma della Legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64.

Nel caso durante i controlli vengano riscontrate mancanze nei requisiti igienico - sanitari disposti nel presente Capo II, ne viene riferito al Sindaco, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a porre rimedio assegnando un congruo termine per provvedere.

In caso di mancata esecuzione delle disposizioni del Sindaco, l' autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 15 giorni e può essere revocata in caso di recidiva.

Qualora le mancanze siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell' autorizzazione sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di provvedere alla revoca qualora l' interessato non ottemperi alle disposizioni entro il termine assegnatogli.

CAPO III° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - TARIFFE.

Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente visibili.

Art. 31 - ORARI.

Gli esercizi di "barbiere", di "parrucchiere" e di "mestieri affini", debbono osservare l' orario di apertura e di chiusura stabilito dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria; deve comunque essere garantito il diritto ad una fascia lavorativa giornaliera di almeno 12 ore.

L' orario deve essere esposto all' entrata del locale, ben visibile dall' esterno.

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME ABROGATE.

Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge, entrerà in vigore dopo la pubblicazione all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, N. 383.

Con l' entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 24.3.1972.

Con deliberazione n. 95 del 22.10.2003 si aggiunge il seguente:

CAPO IV – NORME INTEGRATIVE

ART. 33 -ATTIVITÀ DEGLI ESTETISTI

- Chi intende esercitare, trasferire o ampliare l' attività di "estetista" (già definita "mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere" dalla Legge 1142/70), attività che rientra nella disciplina della Legge 04.01.1990, n. 1 (entrata in vigore due anni dopo l' approvazione del presente regolamento) e del D.D.G. 13.03.2003, n. 4259 della Regione Lombardia, pubblicato sul B.U.R.L. , Serie Ordinaria n. 13 del 24.03.2003, è vincolato alla preventiva comunicazione d' inizio attività al Comune, nell' ambito dello Sportello Unico per le Imprese e, per conoscenza, approvato con deliberazione C.C. n. 486 del 22.12.1987 e modificato con delib. C.C. n. 95 del 22.10.2003

al Dipartimento di prevenzione dell' A.S.L. di Lecco.

- La comunicazione d' inizio attività, da inoltrarsi ai sensi dell' art. 19 della Legge 241/90, è valida esclusivamente se effettuata dal titolare dell' impresa e per i soli locali segnalati, è soggetta al possesso preventivo dei requisiti evidenziati nei paragrafi A), B), C) (con esclusione del paragrafo D) relativo alle distanze tra esercizi) del 2° comma del precedente art. 6 nonché degli altri "requisiti professionali dell' estetista " e "requisiti strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività di estetica" prescritti dal citato D.D.G. 13.3.2003 n. 4259 della Regione Lombardia "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività degli estetisti".
- Tutti i requisiti dovranno essere auto certificati, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 445/2000, da parte del dichiarante in calce alla comunicazione d' inizio attività e dallo stesso dichiarante sottoscritti, pena l' applicazione delle sanzioni penali nel caso di denunce e di dichiarazioni non veritiere.
- Spetta al Comune verificare d' ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell' attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l' interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall' Amministrazione stessa.
- Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione il Comune deve sospendere o vietare l' esercizio dell' attività se non conforme alla normativa vigente.
- Copia della comunicazione d' inizio attività, munita del timbro di arrivo apposto dall' ufficio comunale di ricezione, deve essere esposta al pubblico nei locali dell' esercizio e a disposizione per eventuale richiesta degli agenti della forza pubblica e del personale incaricato dei servizi di vigilanza.
- Ogni diversa disposizione contenuta nei precedenti articoli del presente regolamento riferita all' attività di "mestieri affini", ora definita "estetista", che risulti in contrasto e/o incompatibile col presente art. 33 deve ritenersi inapplicabile, comprese le deroghe riferite alle attività di "truccatore " e di "massaggiatore facciale" previste dall' art. 3, fatti salvi esclusivamente i diritti in tal senso in precedenza acquisiti".